

Amministrazione Provinciale di Campobasso

Via Roma, 47
Campobasso (CB)

Schema di Polizza

RCT-O

Le condizioni di seguito riportate prevarranno, in caso di discordanza, su eventuali Condizioni Generali di Assicurazione e/o altre condizioni riportate a stampa dalla Società aggiudicataria del presente servizio.

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Nel testo che segue devono intendersi per:

Assicurato	La persona fisica o giuridica nell'interesse della quale è prestata garanzia
Broker	Il Broker affidatario del servizio da parte della Provincia di Campobasso: ATI Assidea&Delta Srl / Aon SpA
Contraente	Provincia di Campobasso, che stipula il presente contratto assicurativo
Condizioni di assicurazione	Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale
Franchigia	L'importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascuna annualità assicurativa
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal contraente alla Società per la prestazione di garanzia
Risarcimento	La somma che la Società eroga agli aventi diritto in caso di sinistro
Richiesta di Risarcimento	Qualsiasi citazione in giudizio od altra richiesta di qualunque tipo emessa nei confronti dell'Assicurato, oppure qualsiasi comunicazione scritta che faccia riferimento ad un fatto illecito inviata all'Assicurato;
Rischio	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso
Scoperto	La percentuale del danno convenuta a carico del contraente
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE
DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

Art. 1 (Oggetto dell'assicurazione)

a) Responsabilità civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Ente Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per la propria attività svolta quale Amministrazione Provinciale di Campobasso, per competenze istituzionalmente previste, ovvero trasferite o delegate, e, comunque, da atti, azioni od omissioni realizzati nell'esercizio di funzioni o di servizi, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale accaduto durante il periodo di assicurazione.

L'assicurazione verso terzi si intende estesa a tutti coloro che con l'Ente hanno un rapporto di immedesimazione organica (Amministratori, Dirigenti, Dipendenti di ogni ordine e grado e personale parasubordinato, le guardie ecologiche, i volontari, gli obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile, borsisti, tirocinanti, apprendisti, addetti in formazione lavoro in situazione, lavoratori socialmente utili etc.), con la precisazioni che per tali soggetti l'Ente non e' considerato terzo.

Fermo quanto sopra, si indica esclusivamente a titolo esemplificativo e non circoscritto, che tra le competenze sono annoverate anche le seguenti attività:

- erogazione di acqua potabile, nonché la proprietà, l'installazione, la conduzione e la manutenzione dei relativi impianti;
- dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
- dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti dall'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- quale committente di lavori e servizi ceduti in appalto e/o subappalto, nonché quale preposto alla custodia, al presidio, e/o alla gestione di opere, manufatti, impianti anche sportivi ecc.;
- ai sensi dei disposti del D. Lgs.n.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni; è altresì compresa la responsabilità personale in capo ai dipendenti ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti da tale normativa;
- per la proprietà e/o conduzione e/o gestione a qualunque titolo di beni mobili ed immobili, anche ai sensi dell'art.840 comma 1 c.c., oggetto dell'attività, compresi ascensori, montacarichi, terreni, cartelli ed insegne, giardini e piante anche di alto fusto, strade private, cancelli e sbarre anche elettrici, parcheggi e recinzioni etc.;
- per l'attività di organizzazione di convegni, congressi, mostre, fiere, seminari, stages, concorsi interni ed esterni, visite guidate, attività ricreative in genere, gestite direttamente ovvero affidate a terzi, presso i locali di proprietà dell'assicurato, ovvero in altre strutture esterne;
- per la responsabilità civile personale dei dipendenti ed addetti a qualunque titolo dell'Ente, derivanti dallo svolgimento delle loro mansioni e/o funzioni, in particolare negli adempimenti previsti dalla L.55/90 e dal D.Lgs. 494/96;
- derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigiane agricole o di servizi;
- per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- dalla proprietà e/o gestione di distributori automatici di cibi e/o bevande;
- da danni cagionati ai veicoli di terzi e/o dipendenti, in sosta nell'ambito delle sedi dell'Ente e/o delle aree a tale scopo riservate.

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, da cui all'Art. 1 lettera a), addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, sofferti dai prestatori di lavoro di cui al precedente Art. 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Si conviene tuttavia che:

- la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30.06.65 n. 1124 nonché i prestatori di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24.06.1997 n. 196 per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 per i danni subiti dai prestatori di lavoro.

c) malattie professionali

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi nel periodo di efficacia dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 2.600.000,00 per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

La garanzia non vale per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Art. 2 (Esclusioni)

L'assicurazione non è operante per danni:

- alle cose che l'Ente abbia in custodia o detenga a qualsiasi titolo, in conseguenza di furto;
- derivanti da presenza, uso, contaminazione, manipolazione, lavorazione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- derivanti o ricollegabili ai rischi della responsabilità civile per i quali, in conformità al dettato della legge 990 del 24.12.1969, del regolamento di esecuzione, degli aggiornamenti e delle modificazioni, è obbligatoria l'assicurazione;
- che provochino inquinamento graduale del suolo, dell'acqua e dell'aria;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge;
- conseguenti a perdita, distruzione deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- Amianto

Art. 3 (Massimali di garanzia)

La copertura assicurativa è prestata per un massimale pari a € 5.000.000,00= per sinistro e/o serie di sinistri derivanti da un'unica causa, che sarà soggetto ad un sottolimito pari a € 2.000.000,00= per ciascuna persona danneggiata relativamente alla garanzia "Responsabilità civile verso prestatori d'opera – RCO" di cui all'art. 1), comma b).

Art. 4 (Limiti e sottolimiti di indennizzo)

Il presente Schema di polizza non prevede l'applicazione di altri limiti e/o sottolimiti di risarcimento rispetto a quanto indicato al precedente art. 3). Tuttavia la garanzia potrà essere assoggettata a limiti di risarcimento e/o sottolimiti di risarcimento - per annualità assicurativa e/o per singolo sinistro - in funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale.

Art. 5 (Durata del contratto)

Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 31.12.2007, alle ore 24:00 del 31.12.2010, e non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata

Inoltre, la Società si impegna, su richiesta del contraente, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

Art. 6 (Estensione territoriale al fine della validità delle garanzie)

- a) La garanzia "RCT" vale per danni che avvengono in Italia per i quali sia presentata richieste di risarcimento in tutto il mondo con l'esclusione di U.S.A. e Canada.
- b) La garanzia "RCO" vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero per i quali sia presentata una richiesta di risarcimento in Italia.

Art. 7 (Diritto di rivalsa)

Nel caso in cui il danno sia generato per dolo o colpa grave, la Società si obbliga a manlevare l'Ente Contraente di quanto debba pagare a terzi, fermo restando che è surrogata, ai sensi dell'art. 1916 del C.C., nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona, dipendente o non dipendente, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente e indicate in questa polizza e che abbiano causato il danno per il fatto commesso.

Art. 8 (a- Procedure per la gestione dei sinistri, b- Osservazione del bilancio tecnico, c- Gestione delle vertenze)

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

a-1) Adempimenti a carico della Società

1. La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri e di specialisti (professionisti, medici specialisti e studi peritali delle aree interessate);
2. La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, provvedere alla liquidazione dei danni previa acquisizione di quietanza liberatoria dai soggetti danneggiati e designare ove occorre legali ai sensi dell'art. 8-c;
3. La Società dovrà informare l'Ente in merito alla struttura organizzativa preposta all'accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri che li riguardano;
4. Pagamento del danno entro un termine, da precisarsi, dalla ricezione dell'atto di quietanza sottoscritto del terzo danneggiato.

a-2) Adempimenti a carico dell'Ente

1. I sinistri devono essere denunciati alla Società per iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di comunicazione scritta relativa a richieste di risarcimento, per il tramite del broker di cui al successivo art. 11;
2. La denuncia di cui al punto precedente conterrà la data ed il luogo in cui si è verificato l'evento cui il reclamo scritto si riferisce, una sua descrizione circostanziata oltre a riferimenti testimoniali e, in genere, indicazioni che ne consentano la descrizione più ampia possibile.
3. Al fine di conseguire una gestione dei sinistri efficace, tempestiva ed omogenea su tutto il territorio di competenza, l'Ente emanerà un apposito regolamento operativo i cui contenuti, coerenti con i principi e le disposizioni del presente articolo, verranno definiti in accordo con la Società.

4. L'Ente, allo scopo di porre le strutture interessate in condizione di conoscere le disposizioni che disciplinano il procedimento di accertamento, gestione e di liquidazione dei danni, provvederà a fornire alle stesse ampia informativa sia del regolamento, sia di ogni altra notizia e adempimento a ciò finalizzato.

Le attività di accertamento e gestione, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, dei sinistri di cui al presente articolo, saranno concertate con l'Ente da parte della Società.

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione sinistri, di cui al presente articolo, potranno, dalla Società assicuratrice aggiudicataria, essere affidate ad altra Società esterna, di espresso gradimento dell'assicurato, specializzata nel settore, che fornisca prova di possedere capacità tecniche e organizzative tali da garantire un efficiente e comprovato svolgimento del servizio ed in grado di rispettare la procedura innanzi detta.

b) Osservazione del bilancio tecnico

La Società dovrà redigere e inviare all'Ente con cadenza bimestrale la statistica dei sinistri verificatisi e ad essa denunciati in tale periodo e di quelli verificatisi antecedentemente e non ancora definiti, nella quale dovranno comunque essere contenute le seguenti informazioni:

- Nr. del sinistro
- Data e luogo dell'accadimento
- Data della richiesta di risarcimento
- Data dell'apertura del sinistro
- Cognome, nome o ragione sociale del danneggiato
- Ammontare del danno richiesto
- Importo liquidato e/o riservato e/o stimato
- Contenzioso (si/no)
- Rivalsa / Franchigia
- Stato della pratica

L'inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.

c) Gestione delle vertenze

Il Contraente - In caso di pervenimento di un atto di citazione esamina con la contraente l'opportunità di evitare e/o coltivare il contenzioso. All'incardinarsi del contenzioso, dopo averne condiviso l'opportunità con la Società, provvede al rilascio del mandato alla lite in favore del legale designato dalla Società ed individuato tra quelli precedentemente eletti con essa. E' fatta salva tuttavia la facoltà, di costituirsi in proprio nella vertenza a proprie spese, riservandosi la successiva chiamata in garanzia della Società.

La Società – La Società assume a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale od amministrativa, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti allo stesso, designando ove occorra legali e/o tecnici, e/o medici individuati di concerto con l'Ente assicurato, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. All'incardinarsi del giudizio, provvede alla costituzione per conto dell'Ente convenuto a mezzo di uno dei predetti legali. Ove l'Ente preferisca costituirsi in giudizio autonomamente e nel caso in cui la chiamata di malleva non andasse a buon fine, provvederà, per tramite del legale designato, ad un immediato intervento adesivo nella vertenza richiedendo

espressamente, per la denegata ipotesi della soccombenza, che la sentenza di condanna venga posta a suo esclusivo carico in virtù del rapporto negoziale di garanzia sottostante. Nel prosieguo processuale, per mezzo del legale costituito, intrattiene periodicamente il Broker e la contraente sugli sviluppi della vertenza, fornendo copia della documentazione processuale più rilevante (comparsa di costituzione, verbali di causa, CTU, memorie et. cet.) e valutando con essi ogni più utile iniziativa di definizione anticipata sopravveniente in corso di causa.

Il Broker - Assiste la contraente e la Società in ogni fase della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro assicurato, entro il limite stabilito dall'art. 1917 Cod. Civ.

La Società non riconosce spese incontrate dalla Ente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 9 (Costituzione e calcolo del premio)

Il premio di polizza che è da considerarsi quale premio minimo comunque acquisito per l'intero periodo di assicurazione è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille convenuta per il totale delle retribuzioni lorde erogate, per il periodo di assicurazione, al personale avente un rapporto di impiego e/o di servizio con l'Ente, ed è costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dall'Ente stesso al perfezionamento del contratto come di seguito specificato:

- Preventivo delle retribuzioni lorde annualmente erogate: **€ 10.000.000,00=**
- Aliquota imponibile convenuta (in funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale):
- Premio imponibile annuo:
- Imposte (22,25%):
- Premio lordo annuo:

e da una regolazione da effettuarsi al termine del periodo di assicurazione, calcolata sui dati consuntivi.

L'Ente, ai fini della regolazione del premio del periodo di assicurazione, fornirà alla Società entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo l'ammontare delle retribuzioni riferite a tale periodo.

Qualora l'Ente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte e/o incomplete la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 10 (Pagamento del premio – termini di rispetto)

L'Ente pagherà alla Direzione della Società, per il tramite del broker di cui al successivo art. 16 ovvero dell'agenzia a cui è assegnata la polizza:

- a) entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto, la prima rata di premio;
- b) entro 100 giorni successivi alla presentazione delle appendici di regolazione del premio l'eventuale conguaglio di cui al precedente art. 9;
- a) entro 100 giorni dalla scadenza di ogni annualità, le rate di premio successive alla prima.
- d) entro 30 (trenta) giorni gli eventuali recuperi delle franchigie liquidate dalla Società ai sensi del successivo art. 14.

Trascorsi infruttuosamente i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24,00 del giorno di emissione del mandato di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Art. 11 (Facoltà di recesso)

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R.

In tale evenienza, le garanzie prestate col presente contratto rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso.

Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario e le imposte.

Art. 12 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 16.

E' tuttavia consentito, specie per informazioni di particolare urgenza, l'uso del telefax o posta elettronica. In quest'ultima evenienza, il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

Art. 13 (Riferimento alle norme di legge – Foro competente)

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dal codice civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente.

Art. 14 (Franchigia e/o scoperto)

Il presente Schema di polizza non prevede l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di liquidazione dei danni risarcibili da parte della Società.

Tuttavia l'indennizzo potrà essere pagato dalla Società previa detrazione di una franchigia e/o di uno scoperto - per annualità assicurativa e/o per singolo sinistro - in funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale.

Art. 15 (Coassicurazione e Delega)

In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 16), per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 16 (Gestione del contratto)

L'Ente ha conferito incarico di brokeraggio, ai sensi D. Lgv 209/2005 all'ATI ASSIDEA&DELTA Srl/ Aon SpA, Via Insorti d'Ungheria n.26, 86100 Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114, e-mail info.campobasso@assideadelta.it), in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta all'Albo dei Mediatori di Assicurativi al n. 0348/S, il ruolo di cui al D. Lgv 209/2005 (ex Legge 792/84) relativamente alla collaborazione e l'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per tramite il suddetto Broker e che detto pagamento è liberatorio per l'Ente.

L'ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 5 (Durata del contratto)
- Art. 8 (a. Procedure per la gestione dei sinistri, b. Osservazione del bilancio tecnico, c. Gestione delle vertenze)
- Art. 9 (Costituzione del premio)
- Art. 10 (Pagamento del premio – termini di rispetto)
- Art. 11 (Facoltà di recesso)
- Art. 15 (Coassicurazione e delega)
- Art. 16 (Gestione del Contratto)

L'ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'
